



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1010 DEL 11/09/2018

**OGGETTO:** Recupero delle somme di cui alla Sentenza n. 1365/14 emessa dal Tribunale di Brindisi (ex Tribunale di Francavilla Fontana) nella controversia vertente tra le parti Pipino Jonatan/ Comune di Oria. Procedimento per correzione materiale sentenza ex art. 288 c.p.c. Conferimento incarico legale ed assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Loredana D'ELIA

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 18.05.2007 l'organo giuntale di questo Ente stabiliva di costituirsi nel giudizio avviato dal Sig. Pipino Jonathan contro il Comune di Oria innanzi al Tribunale di Brindisi Sez. di Francavilla Fontana dando mandato per la difesa delle ragioni dell'Ente all'Avv. Fausto Passaro del foro di Brindisi, demandando altresì al Responsabile del servizio competente l'adozione dei successivi e consequenziali atti tesi a rendere esecutivo il suddetto deliberato ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- il richiamato procedimento si è concluso con la Sentenza n. 1365/14 emessa dal Tribunale di Brindisi (ex Tribunale di Francavilla Fontana) la quale ha accolto la domanda di risarcimento danni promossa dal Sig. Pipino Jonatan in relazione ai danni subiti a seguito di un infortunio occorsogli a causa di una caduta da bicicletta in Via Visciglio, dove erano in corso lavori di prolungamento del tronco fognante, condannando il Comune di Oria in solido con la ditta esecutrice dei lavori Perseo Soc. Coop. a.r.l.(chiamata in causa dall'Ente);
- questo Civico Ente deve esercitare il proprio diritto di regresso derivante dalla sentenza per ripristinare l'equilibrio dei rapporti interni tra condebitori in solido, recuperando dalla Perseo Soc. Coop. a.r.l. la somma di € 4.923,95 pari al 50% di quanto versato dal Comune alla parte attrice in relazione al provvedimento richiamato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 05.02.2016 immediatamente esecutiva, l'organo giuntale dell'Ente, per le motivazioni sopra esposte, stabiliva di esercitare nei confronti della Perseo Soc. Coop. a.r.l. l'azione di regresso per il recupero della richiamata somma demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria ai sensi del vigente Regolamento sul conferimento degli incarichi legali
- della Perseo Soc. Coop. a.r.l., già nel corso del procedimento di merito sopra richiamato, veniva resa dichiarazione di fallimento, quindi, ad avvenuta definizione della lite principale ed accertamento della somma che la ditta deve rimborsare a favore di questo Ente Comunale (giusto esito della sentenza di cui sopra), si sarebbe reso necessario provvedere senza indugio alla domanda di insinuazione nel passivo al fine di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare e recuperare la somma richiamata, e a tal fine e preliminarmente, per ottenere il titolo, avviare l'azione ordinaria di rivalsa da esercitarsi dinnanzi alla competente autorità giudiziaria;
- a tal scopo con Determinazione n. 128 r.g. del 12.02.2016 si conferiva l'incarico all'Avv. Fausto Passaro avente studio legale in Francavilla Fontana (BR) alla Via San Francesco n. 175;
- con atto di citazione del 26.05.2016 il Comune di Oria conveniva dunque dinnanzi al Giudice di Pace di Brindisi la Perseo Soc. Coop. a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 4.935,89 pari al 50% di quanto pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi di cui in premessa;

**Dato atto** che detto giudizio promosso dal Comune di Oria si è concluso con Sentenza n. 119/2018;

**Che** la domanda proposta dal Comune di Oria è stata dichiarata inammissibile (con compensazione delle spese) perché “il credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore”;

**Considerato** che la sentenza appare certamente censurabile per il solo fatto che quando vi fu l’ammissione alla procedura fallimentare con conseguente verifica dello stato passivo chiusa il 11.03.2010, il credito richiesto in regresso dall’Ente alla Perseo non si era ancora formato e concretizzato in quanto derivante dal pagamento degli importi di cui alla indicata sentenza del Tribunale di Brindisi;

**Che** quanto innanzi dedotto non significa che un eventuale giudizio di appello avverso tale provvedimento dinnanzi al Tribunale di Brindisi sarebbe sicuramente vittorioso sussistendo pur sempre l’alea propria insita in ogni contenzioso e potendo il giudice di secondo grado ritenere di condividere e riaccogliere le eccezioni sollevate dal convenuto;

**Che** evitando il rischio di un’ulteriore esito negativo, l’Ente può tentare il recupero delle somme in parola riproponendo domanda ex novo innanzi al Tribunale di Taranto, sezione fallimentare, e chiedere a tale giudice una sentenza che statuisca il proprio diritto ad ottenere in regresso la quota posta a carico della Perseo Soc. Coop. a.r.l. e, onde evitare di offrire alla compagnia di assicurazione che verrà chiamata in causa dalla difesa della Perseo la possibilità di eccepire, così come ha fatto dinnanzi al Giudice di Pace di Brindisi, una carenza di legittimazione passiva per essere stata pronunciata la condanna avvenuta con la sentenza del 2014 nei confronti della Perseo Soc. coop. a r.l. in bonis e non contro la Perseo Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa in persona del commissario liquidatore, presentare un ricorso per la correzione materiale dell’errore;

**Dato atto** pertanto che, al fine di non rinunciare definitivamente al credito di cui in premessa ed evitare un danno patrimoniale all’Ente, il Commissario Straordinario, con delibera assunta coi poteri della Giunta Comunale n. 47 del 20.03.2018, riteneva di intraprendere le due azioni sopra richiamate;

**Che**, in particolare, con il citato provvedimento giuntale, si stabiliva:

- di prendere atto della Sentenza n. 119/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi la quale ha dichiarato inammissibile la domanda del Comune di Oria diretta ad ottenere la condanna al pagamento da parte della Perseo Soc. Coop. a.r.l. della somma di € 4.935,89 pari al 50% di quanto pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1365/14;
- di esercitare nei confronti della Perseo Soc. Coop. a.r.l. l’azione di regresso per il recupero della

somma di € 4.923,95 pari al 50% di quanto versato dal Comune alla parte attrice in relazione al provvedimento richiamato in premessa e ripristinare l'equilibrio dei rapporti interni tra condebitori in solido attraverso una domanda ex novo innanzi al Tribunale di Taranto, sezione fallimentare;

- di presentare, preliminarmente, un ricorso per la correzione materiale dell'errore della Sentenza citata onde evitare di offrire alla compagnia di assicurazione che verrà chiamata in causa dalla difesa della Perseo la possibilità di eccepire, così come ha fatto dinnanzi al Giudice di Pace di Brindisi, una carenza di legittimazione passiva per essere stata pronunciata la condanna avvenuta con la sentenza del 2014 nei confronti della Perseo Soc. coop. a r.l. in bonis e non contro la Perseo Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa in persona del commissario liquidatore,

- di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria ai sensi del vigente Regolamento sul conferimento degli incarichi legali;

**Dato atto** quindi che occorre in primo luogo, ex art. 288 c.p.c., attivare un autonomo procedimento di correzione materiale della sentenza n. 1365/2014 e a tal fine conferire uno specifico incarico professionale;

**Che** il Comune di Oria non possiede all'interno della propria struttura organizzativa alcuna figura professionale dotata delle competenze e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

**Ritenuto** dunque che sia conseguentemente necessario procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e patrocinio legale sopra descritto, a professionista con qualifica di avvocato, esterno all'Amministrazione;

**Considerato** che:

- il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- l'articolo 4, del menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica

- l'articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese

terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

**Richiamato** l'articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**Viste** le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

**Richiamato** il nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni approvato con delibera commissariale di C.C. n. 26 dell'11.05.2018 il quale all'art. 5 attribuisce al Responsabile del Settore AA.GG. la competenza ad individuare il legale cui affidare il patrocinio tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco di avvocati di fiducia dell'Ente;

**Precisato** che, già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato costituito un apposito elenco di legali per il conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza legale dell'Ente ai sensi del regolamento comunale previgente e che, nelle more della istituzione della nuova short list, per espressa disposizione di cui all'art. 13, resterà valida ed efficace l'albo vigente e continuerà ad applicarsi la previgente regolamentazione;

**Richiamati** l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

**Ritenuto**, di dover procedere al conferimento del suddetto incarico legale nei termini ut supra, l'Avv. Fausto Passaro, con studio legale in Francavilla Fontana (Br) alla Via Salvo D'Aquisto n.

43, cui è già stata affidata la difesa di questo Ente Comunale nell'ambito del giudizio principale;

**Richiamato** l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**Dato atto** che l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));

**Atteso** che:

- il servizio non è disponibile nel Mercato elettronico (MePA);
- non sono attualmente attive Convenzioni Quadro CONSIP per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001;

**Ritenuto** di procedere dunque al conferimento del richiamato incarico all'Avvocato sopra individuato munendo il professionista di procura ad hoc sottoscritta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente, con i più ampi poteri necessari all'espletamento dell'incarico;

**Dato atto** infine che in esecuzione degli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 per il presente affidamento è stato chiesto ed acquisito il CIG n. ZAA24DCDF7

**Visto** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e ritenuto, ai fini della regolarità contabile, di dover assumere il necessario impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal conferimento del suddetto incarico;

**Considerata** dunque la necessità di determinare una stima del costo della prestazione, dando atto che questo Ente ha preventivamente regolamentato la predeterminazione del compenso spettante al legale cui sia conferito un incarico, da impegnare ai sensi dell'art. 183 del Tuel al fine di consentirne il regolare adempimento da parte del professionista incaricato ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio (da ultimo deliberazione n. 375/2016 Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto)

**Che** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede l'imputabilità dell'impegno assunto con il conferimento dell'incarico all'esercizio in cui il contratto è formato (garantendo in tal modo la copertura della spesa)

**Visto** l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti,

compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

**Visto** il decreto sindacale con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 per il 1<sup>^</sup> Settore Affari Generali;

**Accertata** pertanto la propria competenza a provvedere in merito, dando altresì atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Dato atto** della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento

## D E T E R M I N A

Per quanto in premessa addotto:

- 1) **Di conferire** l'incarico all'Avv. Fausto Passaro, con studio legale in Francavilla Fontana (Br) alla Via Salvo D'Aquisto n. 43 al fine della proposizione del procedimento di correzione materiale della sentenza n. 1365/2014 ex art. 288 c.p.c.;
- 2) **Di munire** il professionista di procura ad hoc sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, con i più ampi poteri necessari all'espletamento dell'incarico;
- 3) **Di impegnare**, allo stato e considerato quanto previsto dall'art. 163 TUEL, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € **465,75** in considerazione dell'esigibilità della medesima, sul cap. 1002 e.f. 2018;
- 4) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) **Di provvedere** altresì con successivo atto alla liquidazione della spesa ad avvenuto espletamento dell'incarico ed a seguito di presentazione di regolare fattura;

6) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

7) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

8) **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	1002	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME	465,75	1396	

Nella Residenza Comunale, li 11/09/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

**f.to Dott.ssa Angelica Sabba**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1517**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 11/09/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 11/09/2018

**COPIA**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO